

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita in Provincia di Teramo la Federazione Provinciale delle Pro Loco, denominata "FEDERPROLOCO", l'associazione è apartitica ed è indipendente da qualsiasi ideologia. La Federazione ha sede in Teramo, Via Amilcare Rambelli, 3; l'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

ART. 2 FINALITA' E AMBITO DI COMPETENZA

La Federproloco rappresenta e tutela in ogni sede gli interessi generali delle Pro Loco associate e, su mandato espresso, gli interessi particolari d'ogni singola Pro Loco associata che ne faccia richiesta. La Federproloco svolge la sua opera nell'ambito del territorio della provincia di Teramo, per una durata illimitata.

ART. 3 SCOPI

La Federproloco non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, gastronomico, sociale, e nell'ambito della solidarietà e del volontariato.

Scopi della Federazione, nel rispetto delle autonomie delle Pro Loco, sono:

- a) tutelare** gli interessi comuni delle singole Pro Loco anche per quanto attiene alla riscossione, al riparto ed all'impiego dei finanziamenti, dei contributi degli Enti, e quelli d'eventuali privati;
- b) coordinare** l'attività delle Pro Loco, in modo da svolgere le stesse di concerto con gli Enti Locali, le Associazioni private che svolgono attività analoghe;
- c) prestare** assistenza tecnico-giuridica alle singole Pro Loco che ne facciano richiesta;
- d) coordinare** l'informazione, la consulenza, e l'assistenza tecnica delle Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa e informatici;
- e) coadiuvare** l'A.P.T.R. e gli Enti Pubblici a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale nella propaganda, con compiti di vigilanza, intesa a diffondere la conoscenza della zona e di tutte le località turistiche regionali;
- f) realizzare** manifestazioni ed iniziative che possano esercitare un effettivo richiamo turistico anche d'intesa ed in collaborazione con le Pro Loco dello stesso comprensorio;
- g) organizzare**, promuovere e realizzare la costruzione ed il miglioramento dell'attrezzatura ricettiva complementare (campeggi, ostelli della gioventù, villaggi turistici, Bed & Breakfast, case per ferie, case per anziani, ecc.);
- h) presentare** alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con Enti Pubblici, imprese, Pro Loco ed altre associazioni costituite da giovani e da donne;

La Federazione può altresì estendere la propria assistenza alle varie Associazioni Non Lucrative d'Utilità Sociale della provincia di Teramo che ne facciano richiesta.

Art. 4 SOCI ORDINARI

L'iscrizione alla Federazione con l'incarico di socio ordinario è riservata a tutte le Pro Loco operanti nell'ambito della Provincia di Teramo, regolarmente costituite ed iscritte all'Albo Regionale delle Pro Loco (L.R. 18/08/2004 n30).

La richiesta d'iscrizione, indirizzata al Presidente della Giunta Esecutiva della Federproloco a mezzo lettera, deve contenere in allegato: la copia dello Statuto, la delibera del Consiglio Direttivo dell'avvenuta adesione, l'elenco delle cariche sociali e copia del versamento della quota sociale.

L'adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e il pagamento della quota sociale annua.

La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Ogni socio ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento della Federazione con conseguente destinazione dell'eventuale patrimonio.

Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale sia nell'anno precedente sia nell'anno di svolgimento dell'assemblea.

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie, i regolamenti e quanto deliberato dalla Federproloco.

Le Pro Loco associate saranno iscritte all'UNPLI previa deliberazione del Giunta Esecutiva.

Le qualità di socio vengono meno:

a) per sopravvenuto scioglimento della Pro Loco;

b) per recesso da notificarsi con lettera raccomandata ed a valere dal successivo anno solare;

c) per inadempienza verso gli obblighi statutari, ed ai regolamenti.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso all'Assemblea della Federazione entro 30 giorni dalla notifica.

Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere accertato dal Dirigente Provinciale, che eventualmente determina la cancellazione della Pro Loco dall'Albo Regionale.

I soci morosi per conservare l'anzianità d'affiliazione sono tenuti al versamento delle quote precedente sino ad un massimo di due annualità consecutive. Dopo tale data il socio moroso è automaticamente escluso dalla Federazione.

Il provvedimento disciplinare d'esclusione di una Pro Loco è adottato dal Giunta Esecutiva quando è accertata l'inosservanza dello Statuto, del Regolamento o deliberati della Federazione.

Le Pro Loco escluse dalla Federproloco perdono i diritti acquisiti negli anni dell'affiliazione, lasciti, proprietà, azioni ecc..

Art. 5 SOCI STRAORDINARI

Gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, le Fondazioni e le Società regolarmente costituite operanti nell'ambito del territorio della provincia di Teramo con finalità analoghe a quelle delle Pro Loco, possono essere iscritti alla Federproloco con l'incarico di socio straordinario.

Le modalità d'iscrizione sono le stesse previste per i soci ordinari previste nel precedente art. 4.

I soci straordinari non hanno diritto di voto in Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 6 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Sono organi della Federazione:

a) l'Assemblea;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Pro Loco associate o dai loro delegati, nonché dai delegati dei soci straordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta Esecutiva per determinazione propria, o previa deliberazione della Giunta Esecutiva, in altre parole quando ne faccia richiesta un terzo degli iscritti.

L'Assemblea si riunisce nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

La convocazione è fatta per mezzo di lettera, fax, e-mail ecc. contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare: approva il bilancio preventivo con il programma annuo d'attività ed il rendiconto economico e finanziario; elegge i componenti della Giunta Esecutiva, i Revisori dei Conti; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza, dei quali prima della convocazione dell'assemblea sia stata richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da parte della Giunta Esecutiva o da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il mese d'aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

ART. 8 COSTITUZIONE DELIBERAZIONI ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti, comunque non inferiore a 15 unità.

Se i soci intervenuti non raggiungono complessivamente il numero stabilito dal comma precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federproloco o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Se non è presente il Segretario della Federazione, il Presidente designa un socio ad esercitare le funzioni di segretario verbalizzante.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera con la maggioranza assoluta sulle modifiche dello statuto sociale e con la maggioranza dei 2/3

sullo scioglimento anticipato della Federazione.

L'Assemblea ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- a) delibera su l'indirizzo generale della Federazione;
- b) discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi.
- c) fissa la misura delle quote associative annue;
- d) elegge nel proprio seno i Componenti la Giunta Esecutiva;
- e) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere inserite, per richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

ART. 9 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva della Federproloco può variare da un minimo di 5 (cinque), ad un massimo di 9 (nove) Consiglieri compreso il Presidente.

Il numero dei componenti della Giunta Esecutiva è stabilito dall'Assemblea dei Soci prima della votazione.

Ogni socio può indicare un numero di preferenze pari ai 2/3 dei componenti da eleggere.

Per differenza i restanti membri della Giunta saranno dichiarati eletti secondo la maggioranza relativa ottenuta nella votazione ed a parità di voti è eletto il più anziano d'età.

I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Vice Presidente a scrutinio segreto.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Il consigliere che non intervenga durante un esercizio sociale a 3 adunanze consecutive della Giunta Esecutiva, senza giustificato motivo, deve essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione della Giunta Esecutiva stessa. L'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione successiva alla dichiarazione di decadenza.

ART. 11 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti. La convocazione è fatta per mezzo di lettera, fax, e-mail ecc. contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, da spedirsi non meno di 6 (sei) giorni prima dell'adunanza, ed in caso d'urgenza anche per mezzo di telegramma e telefono, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Nell'avviso di riunione della Giunta Esecutiva deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo quella fissata per la prima.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

La Giunta Esecutiva è l'organo d'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed orienta, in armonia con essa, l'attività della Federazione. Esso può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza della Federazione.

In particolare la Giunta Esecutiva:

- a) predisporre il regolamento interno riguardante lo svolgimento dei servizi della Federazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- b) delibera circa l'indirizzo, lo svolgimento e l'estensione dell'attività della Federazione nei limiti del presente statuto e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, con particolare riferimento ai problemi d'interesse locale ed in armonia con quelli delle comunità vicine;
- c) delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della Federproloco;
- d) formula proposte operative da sottoporre all'esame dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione all'assemblea dei soci;
- f) delibera sull'utilizzazione del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 13;
- g) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza dell'Assemblea alla quale dovranno essere sottoposti per la ratifica alla prima riunione.

ART.12 IL PRESIDENTE

Il Presidente della Giunta Esecutiva ha la rappresentanza sociale e può chiedere di ottenere la personalità giuridica. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da privati, somme qualunque ne sia l'ammontare e la causa, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche facoltà di

stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, su conforme deliberazione della Giunta Esecutiva. Può anche effettuare compromessi e transazioni. Nell'assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente sono svolte dal componente della Giunta Esecutiva più anziano d'età. Il Presidente, può conferire deleghe per speciali materie e funzioni ad un componente della Giunta.

Art. 13 IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato e revocato dal Presidente, sentito la Giunta Esecutiva, anche fra i soci. Se non è membro della Giunta Esecutiva non ha diritto al voto in quella sede. Può essergli conferita dalla Giunta stessa un'indennità annuale se non è socio. Il Segretario è tenuto all'osservanza delle formalità richieste dallo statuto e dai regolamenti. Redige i verbali della Giunta Esecutiva e dell'Assemblea, conserva l'archivio, gestisce la corrispondenza, tiene il registro dei soci, cura il regolare andamento amministrativo della Federazione per quanto riguarda l'entrata e le spese, raccoglie elementi per la formulazione dei bilanci che saranno a sua cura compilati, svolge il servizio d'economato per le piccole spese di cui rende conto direttamente alla Giunta Esecutiva.

Art. 14 AMMINISTRAZIONE

Le quote annuali dei soci, i contributi della Regione o d'altri Enti pubblici o privati, le rendite patrimoniali, i beni testamentari, i lasciti e le donazioni derivanti alla Federproloco, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento degli scopi fissati dall'art. 3 in base ai bilanci preventivi annuali. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione devono essere depositati in conto corrente presso Istituti Bancari o Postali, scelti dalla Giunta Esecutiva. Tali conti sono intestati al nome dell'Associazione. I documenti necessari per i prelevamenti devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

L'esercizio finanziario della Federproloco inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la gestione sociale deve essere compilato un apposito bilancio annuale di previsione. Ogni spesa deve essere contenuta nei limiti delle somme stanziare nel bilancio preventivo. Il bilancio farà riferimento alla classificazione della materia operata dalla legislazione vigente, (legge 01.03.1964 n.62). Per le spese impreviste deve essere stanziato un apposito fondo di riserva a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 5% dell'intera disponibilità finanziaria della Federazione; delle utilizzazioni del fondo deve essere informata l'Assemblea nella successiva riunione. Il bilancio preventivo con il programma annuale delle attività programmate, che l'Assemblea dei soci deve approvare entro il mese di dicembre, deve essere depositato presso la Segreteria della Federproloco a disposizione dei soci aventi diritto al voto non meno di 10 giorni prima della data fissata per la riunione della suddetta Assemblea, vanno altresì comunicati gli orari d'apertura della segreteria stessa. Il bilancio unitamente alla delibera dell'assemblea, alla relazione programmatica del Presidente, deve essere inviato per competenza alla Provincia, Assessorato al Turismo entro il 31 dicembre d'ogni anno.

ART. 16 CONSUNTIVO

Il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere approvato dall'Assemblea e, unitamente alla delibera dell'assemblea, alla relazione del Presidente ed a quella dei Revisori dei Conti, deve essere trasmesso alla Provincia entro il 30 aprile. Esso deve avere le medesime forme di pubblicità previste nell'art. 13.

ART. 17 AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge. Eventuali avanzi di gestione andranno reinvestiti nell'anno successivo a favore d'attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 18 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 (tre) membri. di cui un Presidente. I 3 (tre) Revisori devono essere eletti dall'Assemblea tra i soci; con votazioni separate, prima si elegge il Presidente, poi i

Revisori. I Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. La carica di Revisore dei Conti è gratuita. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione della Federazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili a norma di legge. Il Collegio deve altresì accertare ogni semestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale ricevuti in pegno, cauzione o custodia. I Revisori possono in ogni momento procedere ad atti ispettivi, secondo le competenze di cui ai commi precedenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti può chiedere notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti devono farsi annotazione nell'apposito libro. I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 19 PATRIMONIO

La Federproloco è proprietaria di una sede, in Teramo Via Amilcare Rambelli, 3 di circa 50 mq., acquistato con il contributo delle seguenti Pro Loco: Alvi, Appignano, Aquilano, Azzinano, Basciano, Bellante, Bisenti, Canzano, Casanova, Castellalto, Cellino Attanasio, Cermignano, Cerqueto, Cesacastina, Colledara, Faieto, Fano Adriano, Fioli, Forcella, Lame, Le Verdi Colline, Macchia Da Sole, Montone, Montorio Al Vomano, Nerito, Padula, Piane Di Colvecchio, Piano Vomano, Sant'Egidio, San Giorgio, Sant'Omero, Sant'Onofrio, SS. Annunziata, Torano, Torricella, Tottea, Val Vomano. In caso d'alienazione o di scioglimento della Federproloco, il ricavato andrà diviso fra le Pro Loco che hanno contribuito all'acquisto della sede, salvo la perdita dei diritti, così come prevede l'art. 4 precedente.

Art. 20 COMMISSARIO

La Provincia di Teramo può in qualunque momento predisporre indagini per verificare la persistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale, o per accertare l'incapacità della Federazione ad assolvere i compiti d'Istituto.

Al fine di ristabilire il rispetto dei requisiti, o l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia può nominare per propria determinazione, o previa richiesta del Presidente della Federazione, o della metà dei componenti il Consiglio Direttivo, o del Collegio dei Revisori dei Conti, un Commissario Straordinario, dandogli un termine entro cui portare a compimento il mandato conferitogli.

Qualora non sia possibile ristabilire in alcun modo il rispetto dei requisiti per l'iscrizione e l'adempimento dei compiti d'Istituto, la Provincia predispone la cancellazione della Federproloco dall'Albo Regionale.

Art. 21 MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali modifiche al presente Statuto saranno deliberate dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 22 SCIoglimento

L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 7 delibera lo

L'Assemblea dei soci con deliberazione approvata nei modi di cui all'art. 7 delibera lo scioglimento della Federproloco destinando il patrimonio della Federproloco medesima ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i soci salvo quando prevede il precedente art. 19 e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.

ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa richiamo alle norme di legge in materia di associazioni non riconosciute contenute nel codice civile.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 20 dicembre 2004 (Verbale n. 3 del 20 dicembre 2004).